



COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 10 DEL 24/02/2021

OGGETTO:

"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L' ANNO 2021".-

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro, del mese di febbraio alle ore quattordici e minuti zero nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale in seduta SEGRETA

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MARTINO SILVANA	Sindaco	X	
D'HERIN KATIA	Vice Sindaco	X	
ALESSI TERESA	Assessore	X	
RAVO ROBERTO	Assessore	X	
Totale		4	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale ROLLANDOZ PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARTINO SILVANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE IMU E TARI PER L' ANNO 2021".-

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la lr 54/1998 e smeì;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2020/2022 e suoi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.02.2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2020, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04.03.2020 con la quale è stato approvato il documento equivalente al PEG di cui all'art. 11 del vigente regolamento di contabilità ed assegnazione delle quote di bilancio triennale 2020/2022 ai responsabili di spesa;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30.12.2020 ad oggetto: "ESERCIZIO PROVVISORIO 2021 DEL BILANCIO 2021/2023 IN RIFERIMENTO ALL'ART. 163 DEL TUEL AI SENSI DEL PUNTO 8 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. 118/2011".-
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smeì;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio 2021/2023, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021);

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

VISTA la Legge di Bilancio 2020 – L. 27 dicembre 2019, n. 16 che all'articolo 738 sancisce che *“A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

CONSTATATO che negli articoli sopracitati, la legge di bilancio attua l'unificazione di IMU e TASI cioè l'assorbimento della Tasi nell'Imu a parità di pressione fiscale complessiva mantenendo in linea di massima la disciplina IMU nell'assetto anteriore alla Legge di stabilità 2014 con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI;

DATO ATTO quindi che le tariffe IMU applicate con deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2020 derivano dalla somma fra le aliquote delle imposte IMU e TASI applicate fino all'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2020 con la quale si provvedeva all'approvazione dei nuovi Regolamenti IMU e TARI alla luce di quanto sopra, dando atto inoltre della conferma delle aliquote approvate in sede di bilancio di previsione 2020;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 751 L. 160/2019 ha inoltre stabilito che gli immobili merce dovranno ritornare imponibili, per i soli anni 2020 e 2021, ai fini della nuova IMU, sulla base dell'aliquota dell'1 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.. 24 del 30/07/2020 con la quale si fissava l'aliquota IMU da applicare ai "beni merce" di cui sopra;

DATO ATTO che lo stesso articolo 1 della L. 160/2019 nei commi 756-757 e 766 aveva modificato le modalità di approvazione delle aliquote IMU prevedendo:

- la possibilità per i Comuni a decorrere dal 2021 di diversificare le aliquote previste dal Legislatore ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrate in vigore della Legge di Bilancio e, quindi, entro il 30 giugno 2020 comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756 il cui prospetto avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera, non idonea a produrre effetti ove approvata senza lo stesso prospetto (c. 757);

CONSTATATO che tale decreto non è stato ancora emanato e questa premessa dà di fatto facoltà al Comune di adottare le aliquote IMU applicate per l'anno 2020 anche per la redazione del bilancio 2021 continuando a prevedere un numero libero di fattispecie imponibili e di conseguenti aliquote IMU e dando atto, comunque, che qualora i decreti dovessero essere emanati entro il termine fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, sarà opportuno confermare la presente deliberazione sulla base del modello ministeriale;

DATO ATTO della volontà di questa Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà economica diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale relativa all'imposta IMU, per non gravare ulteriormente sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio;

DATO ATTO che la L. 157/2019, che ha convertito in legge il DL 124/2019 recante *disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*, norma l'intervento dell'Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente (A.R.E.R.A.) nella definizione del metodo tariffario relativo alla TARI;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno previsto, in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

RILEVATO che lo spostamento dei termini statali per l'approvazione del bilancio di previsione inoltre permette, in virtù dell'art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 come integrato dall'art. 27 comma 8 l. 28/12/2001 n. 448, all'ente di recepire all'interno del proprio regolamento ulteriori regolamenti normativi che potranno essere introdotti a fronte del persistere dell'emergenza sanitaria, ma anche delle disposizioni entrate in vigore al 1 gennaio 2021 e che ancora necessitano di specificazioni da parte del legislatore per permettere ai Comuni di applicare in modo corretto le relative entrate;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

ATTESO che alla data attuale l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, gestore del servizio, non ha ancora trasmesso il PEF 2021 predisposto sulla base dell'MTR di ARERA, e che, conseguentemente, si rende opportuno confermare le tariffe TARI 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L296/2006, evidenziando che le stesse verranno applicate per la riscossione di eventuali acconti sulla base della previsione di legge, in attesa della loro definizione in sede di variazione di bilancio una volta che il Comune sarà venuto in possesso dei dati definitivi per la formulazione del PEF 2021 qualora la nuova normativa ne determini la necessità;

VISTA la propria deliberazione n. 65 del 30/12/2020 relativa alla presa d'atto dell'approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, ai sensi del nuovo metodo tariffario rifiuti MTR di cui alla deliberazione di ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 30/07/2020 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

CONSIDERATO opportuno adeguare, per quanto riguarda la TARI, la categoria di riferimento degli studi professionali per ricondurli all'interno della categoria tariffaria relativa a "banche ed istituti di credito" così come disposto dall'articolo 58 quinquies del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019;

CONSIDERATO inoltre necessario definire le scadenze di IMU e TARI, in base a normativa vigente e a quanto stabilito dai Regolamenti, dando atto che le scadenze vengono fissate, nei limiti di legge, perseguendo e garantendo la semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti nonché lo snellimento dell'attività di controllo;

RICHIAMATO l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 bis della Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 e successive modificazioni;

CON votazione favorevole unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPLICARE, per l'anno 2021, le seguenti tariffe per l'Imposta municipale propria (IMU), dando atto che le stesse derivano dalla sommatoria delle tariffe ex IMU e ex TASI applicate dall'esercizio 2014 all'esercizio 2019 e introdotte nell'anno 2020:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,9 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,1 per mille, di cui il 7,6 riservato allo Stato
Aliquota per tutti gli altri fabbricati di categoria A – C01 - C	8,6 per mille
Aliquota uffici	9,1 per mille
Aliquota Altri fabbricati cat B	8,1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota beni merce	0,5 per mille

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
3. DI DARE ATTO che, qualora a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi della L. 27/12/2019 n. 160, commi 756-757 e 766 della L. 160/2019 in materia di IMU, la normativa che verrà applicata lo renda necessario ai fini dell'efficacia della presente deliberazione, questo stesso atto verrà confermato sulla base del modello ministeriale.
4. DI ADEGUARE la categoria TARI relativa agli "studi professionali" riconducendoli all'interno della categoria tariffaria relativa a "banche ed istituti di credito", così come disposto dall'articolo 58 quinquies del DL 124/2019 convertito in L. 157/2019.
5. DI CONFERMARE nelle previsioni di bilancio, in via provvisoria, per i motivi in premessa indicati e nelle more dell'approvazione del PEF 2021 che verrà predisposto dall'Unité Mont Rose, gestore del servizio, sulla base dell'MTR ARERA a cui seguirà l'approvazione delle tariffe definitive per l'anno 2021, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) già approvate nell'anno 2020:

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,28985	30,99741
2 componenti	0,33816	72,32728
3 componenti	0,37266	92,99222
4 componenti	0,40027	113,65715
5 componenti	0,42787	149,82079
6 o più componenti	0,44858	175,65196

UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05262	0,51592
2. Campeggi, distributori carburanti	0,11017	1,09335
3. Stabilimenti balneari	0,06249	0,61712
4. Esposizioni, autosaloni	0,04933	0,49608
5. Alberghi con ristorante	0,17595	1,74420
6. Alberghi senza ristorante	0,13155	1,29972
7. Case di cura e riposo	0,15622	1,55172
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,16444	1,62911
9. Banche ed istituti di credito	0,09044	0,89294
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,14306	1,41084
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,17595	1,74618
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,11840	1,17074
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,15128	1,49815
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,07071	0,69451
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09044	0,89294
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,79589	7,87172
17. Bar, caffè, pasticceria	0,59856	5,91718
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,28941	2,86334
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,25324	2,49823
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,99651	9,86594
21. Discoteche, night club	0,17102	1,69856
22. Autorimesse e magazzini senza vendita	0,08386	0,83341

6. DI ATTESTARE che la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
7. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi previsti (comprensivo dei costi comuni del servizio) è pari al 94,42%.
8. DI CONFERMARE anche per l'anno 2021 le seguenti riduzioni TARI, già vigenti a partire dall'anno 2015:
- del 40% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato (per la sola parte variabile);
 - del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali (per sola parte variabile).
9. DI DARE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013.
10. DI STABILIRE che la riscossione delle seguenti imposte dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	30 novembre

11. DI RISERVARSI di apportare le successive e necessarie variazioni e/o integrazioni al presente atto, entro i termini fissati dalla legge, in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire.
12. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
13. DI TRASMETTERE, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTINO SILVANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 40 Registro Pubblicazioni.

Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 25/02/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 12/03/2021 ai sensi dell'art.52bis, della L.R. 08/12/1998 n. 54, modificata con L.R. 12.03.2003, n. 3.

Bard, li 25/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 25/02/2021, giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari riguardo alle materie elencata al I° comma, lett. C, dell'art. 17 della L.R. 23.08.1993, n. 73

Bard, li 25/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva oggi 25/02/2021, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52ter della L.R. 08.12.1998 n. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 n. 3.

Bard, Li 25/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROLLANDOZ PAOLA

Deliberazione Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bard, li 25/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROLLANDOZ PAOLA